



, nato a il  
, in qualità di titolare dell'omonima  
impresa individuale corrente in  
, rappresentato e difeso, nel proc. N. R.G., dall'Avv.  
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,  
e, nel proc. N. R.G., dall'Avv. i, per mandato in  
calce all'atto di citazione.

*Convenuto nel proc. N. R.G.*  
*ed attore nel proc. N. R.G.*

#### CONCLUSIONI:

per la In relazione al proc. N.  
/2017 R.G.: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda  
ed eccezione - con particolare anche se non esaustivo riferimento all'eccezione  
riconvenzionale di cui al capo B) delle conclusioni di parte convenuta - accertato  
che il , titolare dell'omonima impresa individuale e  
socio della a r.l. è inadempiente rispetto  
all'obbligo statutario di accreditare alla predetta società consortile i fondi necessari  
per il pagamento delle spese dalla stessa sostenute anche nell'interesse  
dell'odierno convenuto, accertato, altresì, che il è  
debitore, per il titolo indicato, dell'importo di euro 1.082.959,51, oltre IVA, al  
tutto il 31 dicembre 2015 – somma aumentata ad euro 1.118.257,00 a tutto il 31  
dicembre 2016, salvi ulteriori crediti maturandi - per l'effetto. condannare il  
Predetto, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento in  
favore della a r.l., della somma di euro  
1.230.082,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino alla proposizione  
della domanda ed oltre, ancora, gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.  
dalla domanda sino al soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma,  
maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con salvezza di ulteriori crediti maturati  
e maturandi. Con vittoria di spese di lite e con condanna del convenuto al  
pagamento delle somme di cui all'art. 96 c.p.c.”. In relazione al giudizio N.  
55427/2017: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda

ed eccezione, in via preliminare, accertare e dichiarare il decorso del termine di novanta giorni per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della \_\_\_\_\_ a r.l. al 31 dicembre 2014 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'impugnazione proposta dal

\_\_\_\_\_, nella qualità, per tutti i motivi meglio esposti in atti. In via principale, nel merito accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del bilancio della \_\_\_\_\_ a r.l. relativo all'esercizio 2014 e, per l'effetto, respingere la domanda di parte avversa volta ad ottenere la declaratoria della invalidità della delibera di approvazione di detto bilancio dacché infondata e non provata. In ogni caso, con vittoria di spese processuali e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.";

per il \_\_\_\_\_, nella qualità: In relazione al proc. N.

R.G.: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, A) preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione come proposta nei confronti del \_\_\_\_\_; comunque B) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal

\_\_\_\_\_ per i titoli indicati dalla parte attrice e, conseguentemente, respingere la domanda di pagamento ed ogni pretesa creditizia della

\_\_\_\_\_ a r.l., così come rivolta nei confronti della impresa individuale \_\_\_\_\_. In via subordinata accertate le somme già corrisposte alla attrice dal \_\_\_\_\_ ed i crediti dal medesimo vantati per prestazioni effettuate e regolarmente fatturate alla odierna attrice, dichiarare la compensazione tra le somme eventualmente accertate e quelle dovute tra le parti in causa. Con vittoria di spese di lite". In relazione al proc. N.

R.G. "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, anche in merito alla temerarietà dell'azione promossa, 1) accertare e dichiarare la nullità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della \_\_\_\_\_ a r.l., all'adunanza del 7 luglio 2015, ha approvato il bilancio della società consortile relativo all'esercizio chiuso al

31.12.2014 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del predetto bilancio.  
Condannare la \_\_\_\_\_ a r.l. alla rifusione delle spese di  
lite, con sentenza provvisoriamente esecutiva”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la  
a r.l. deduceva che

- nel gennaio 2015 il Comune di \_\_\_\_\_ aveva indetto una gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione della nuova casa comunale e dei parcheggi interrati nonché per la gestione funzionale dei medesimi parcheggi;
- detta gara era stata aggiudicata al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla \_\_\_\_\_
  
- all'esito della aggiudicazione le predette imprese, facendo seguito agli impegni presi, con atto del 13 aprile 2005 avevano costituito una ATI, conferendo alla \_\_\_\_\_ S.p.A. l'incarico di capogruppo mandataria;
- con atto del \_\_\_\_\_ S.p.A., anche in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, aveva sottoscritto con il Comune di \_\_\_\_\_ la Convenzione di Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione della nuova casa comunale con annesso parcheggio interrato pertinenziale e di un parcheggio interrato a rotazione nelle aree di \_\_\_\_\_ e dell'ex campo sportivo \_\_\_\_\_, nonché la gestione funzionale dello stesso parcheggio a rotazione, per la durata complessiva di anni quaranta;
- con atto del 26 giugno 2006 le imprese facenti parte dell'ATI avevano costituito una società consortile – la \_\_\_\_\_ a

r.l. – per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione;

- il capitale della predetta società consortile era stato sottoscritto, per il 49,85% ciascuna, dalla S.p.A. e dalla impresa individuale , e, per lo 0,10% ciascuna, dalle restanti società già facenti parte dell’ATI;
- in forza di quanto previsto nell’art. 9, lettera d), dello Statuto, ciascun socio era obbligato ad erogare alla società consortile, *pro quota*, i fondi necessari per il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto;
- tuttavia, l’impresa individuale ( aveva disatteso l’obbligo di contribuzione in parola, costringendo l’altro socio di maggioranza – ovvero la S.p.A.) – a consistenti anticipazioni finanziarie, indispensabili per dotare essa società consortile dei mezzi per far fronte alle proprie obbligazioni;
- dell’inadempimento dell’impresa individuale vi era prova nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014 – regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese – dal quale risultava un credito di essa società consortile nei confronti del predetto socio, per la suindicata causale, pari a complessivi euro 1.357.736,00, oltre IVA;
- tale credito, al 31 dicembre 2014, era costituito dalle seguenti quote, dovute e non versate dal socio inadempiente, a copertura dei costi da essa sostenuti per l’esecuzione della Convenzione di Concessione: euro 983.549,80 oltre IVA per il 2009, euro 133.726,91 oltre IVA per il 2010, euro 90.487,98 oltre IVA per il 2011, euro 5.002,63 oltre IVA per il 2012, euro 28.366,16 oltre IVA per il 2013 ed euro 116.603,27 oltre IVA per il 2014;
- nel 2015 il debito dell’impresa relativo al contributo dovuto per il 2009 era stato estinto parzialmente, per euro

338.709,97, oltre IVA, mediante compensazione con la quota spettante al medesimo socio sulla somma di euro 693.813,60 erogata dal Comune di ;

- nelle more essa aveva maturato, verso il socio , un ulteriore credito di euro 69.932,74 per omesso versamento della quota dovuta sui costi sostenuti per il 2015;
- pertanto, il suo credito verso il convenuto, al 31.12.2015, ammontava ad euro 1.082.959,52 oltre IVA;

Ciò premesso, la società attrice rassegnava le conclusioni richiamate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio si costituiva il , nella qualità, che contestava integralmente le avverse deduzioni e pretese eccependo, *inter alia*, che la pretesa azionata dalla a r.l. non trovava adeguato riscontro nella contabilità sociale e, comunque, non teneva conto della effettiva portata della clausola trasfusa nell'art. 9, lett. d), dello Statuto della società consortile.

Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta.

Nelle more, con atto di citazione ritualmente notificato il , nella qualità, impugnava la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della a r.l. aveva approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

Instaurato il contraddittorio in tale ulteriore giudizio, iscritto, innanzi all'intestato Tribunale, al n. R.G., si costituiva la a r.l. che, in via preliminare, eccepiva la "litispendenza" assumendo che il nuovo procedimento promosso dal aveva il medesimo oggetto di quello già pendente *inter partes*; eccepiva, inoltre, la decadenza del socio attore dal diritto di impugnare la delibera di approvazione del bilancio per l'esercizio 2014, per vano decorso del termine di giorni 90 previsto dall'art. 2479 *ter* c.c.; contestava, comunque, nel merito le censure di parte avversa rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.



Con ordinanza depositata il 3 aprile 2019 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. \_\_\_\_\_ R.G. a quello, preventivamente introdotto, iscritto al n. \_\_\_\_\_ R.G..

Infine, sulle conclusioni delle parti, le cause riunite venivano trattenute in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione par d'uopo ribadire che non è in alcun modo ravvisabile, tra il giudizio preventivamente promosso dalla

\_\_\_\_\_ a r.l. (proc. N. \_\_\_\_\_ R.G.) e quello successivamente introdotto dal \_\_\_\_\_, nella qualità, il lamentato rapporto di litispendenza.

Invero, è certo noto che la litispendenza in senso tecnico presuppone che due o più giudizi identici – ovvero vertenti tra le medesime parti ed aventi lo stesso oggetto (*petitum e causa petendi*) – siano contemporaneamente pendenti innanzi ad Uffici giudiziari diversi.

Ed invece, laddove i giudizi identici (ipotesi che non ricorre nella fattispecie concreta) pendano innanzi al medesimo Ufficio giudiziario, il rischio di giudicati contrastanti può e deve essere prevenuto mediante la riunione e trattazione unitaria; riunione che va disposta anche nel caso in cui – come nella fattispecie concreta – i due giudizi pendenti tra le stesse parti, pur avendo un oggetto diverso, presentino profili di connessione.

**Domanda di pagamento del contributo a copertura, *pro quota*, delle spese sostenute dalla \_\_\_\_\_ a r.l., nell'interesse comune ed in quello del socio \_\_\_\_\_ negli esercizi compresi tra il 2009 ed il 2016.**

Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta par d'uopo premettere brevi cenni in ordine alla disciplina applicabile alle società consortili, nonché,

specificamente, in merito alla portata della disposizione trasfusa nell'art. 1615 *ter*, Il co., c.c..

Come noto, con Legge n. 377 del 1976 è stato introdotto nel Codice civile il disposto dell'art. 2615 *ter* che, risolvendo i dubbi generati dalle scarse previsioni dell'art. 2620 c.c., ha espressamente previsto la possibilità di una diretta utilizzazione della forma societaria per realizzare finalità consortili.

Va, tuttavia, osservato che il citato art. 2615 *ter* c.c., dopo aver enunciato il principio per cui è possibile costituire società commerciali (di persone o di capitali) aventi ad oggetto uno scopo consortile, non indica a quale disciplina tali società siano assoggettate, limitandosi a dettare (nel secondo comma) una specifica disposizione riguardante i possibili versamenti di contributi in denaro da parte dei soci.

Tanto ha determinato un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla questione afferente la normativa applicabile alle società consortili, in particolare ove sussistano profili di inconciliabilità tra esigenze proprie del fenomeno consortile e la disciplina corrispondente al tipo sociale voluto dalle parti.

Sul punto la dottrina, pur sul comune assunto secondo cui alle società consortili non è applicabile, in via esclusiva, la disciplina in tema di consorzi in quanto lacunosa ed insufficiente, è divisa tra quanti ritengono che alle società di cui all'art. 2615 *ter* c.c. vada applicata, senz'altro, la disciplina del tipo sociale prescelto dalle parti, e, quanti, invece, propugnano il cd. criterio misto.

Segnatamente, secondo il primo indirizzo le società consortili sono delle vere e proprie società a cui devono essere applicate le norme del tipo adottato; ciò sia in ossequio alla volontà delle parti implicita nella scelta di un determinato tipo societario, sia per il disposto dell'art. 2615 *ter*, c.c. che, nella parte in cui sancisce la mera possibilità di prevedere, nell'atto costitutivo o nello statuto, l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ha ragion d'essere solo sul presupposto della generale applicabilità delle norme societarie, introducendo una chiara eccezione alle stesse.

Per converso, secondo la teoria del criterio misto alle società consortili si applicano tanto le norme sui consorzi che quelle dettate per il tipo sociale



prescelto; in particolare - secondo tale indirizzo - la società consortile è un fenomeno con la veste formale della società ma che, nella sostanza, è un consorzio, onde gli aspetti formali (disciplina degli organi sociali e attività esterna) restano regolati dalle norme societarie, mentre quelli sostanziali (rapporti interni tra i soci e rapporti tra consorziati e terzi) dalle norme sul consorzio.

Non va taciuto, tuttavia, che tale ultima teoria risulta ampiamente criticata sul rilievo che è troppo incerto il confine tra norme sostanziali e norme formali e che, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra consorziati o tra questi e i terzi, l'applicazione pura e semplice delle norme sui consorzi contrasterebbe con la volontà delle parti, implicita nella scelta del modello organizzativo della società e diretta proprio ad evitare l'applicazione della disciplina consortile (con il regime di responsabilità, anche esterna, previsto dall'art. 2615 c.c).

E così si afferma, in contrario, che molte norme in tema di consorzi possono trovare applicazione, con riferimento alle società consortili, solo se espressamente richiamate nello statuto (ancorché astrattamente incompatibili col tipo societario scelto).

La prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito - con indirizzo che questo Tribunale ritiene di condividere - ha da tempo affermato che alle società consortili si applicano le disposizioni relative al tipo sociale prescelto, eventualmente temperate da quelle sui consorzi. Invero, non si può ignorare e frustrare la volontà delle parti, che scelgono il tipo societario (e quindi la regolamentazione che lo caratterizza) più adeguato ai propri interessi; pertanto, anche se alle società consortili non sono applicabili le norme societarie proprie della funzione lucrativa, per individuare il regime di "responsabilità esterna" dei soci di una consortile a responsabilità limitata occorre far riferimento unicamente alle norme sulla s.r.l. e non a quelle sui consorzi dacché, diversamente, si violerebbe la scelta dei privati e la libertà che il legislatore concede loro nella scelta del tipo societario ritenuto più adatto per raggiungere le finalità consortili.

Va, ora, osservato che, nella direzione sopra indicata, ha avuto modo di esprimersi, in più occasioni, anche la Suprema Corte.

Segnatamente, in merito alla questione afferente il regime della responsabilità diretta dei soci per le obbligazioni assunte dalla società (e, dunque, nei rapporti esterni), la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18113 del 27 novembre 2003, ha evidenziato quanto segue: “[...] *reputa la Corte che non sia corretto affermare, in termini generali, la prevalenza della causa consortile sulle regole di struttura proprie del tipo societario cui le parti hanno fatto riferimento.*

*Una siffatta affermazione rischierebbe di smarrire il senso stesso della novità legislativa a suo tempo introdotta dal citato art. 2615 ter, che ha mirato ad ampliare la possibilità di scelta degli strumenti normativi a disposizione dei consorziati, consentendo loro di avvalersi di regole (almeno entro certi limiti) diverse da quelle concepite originariamente per i soli consorzi, e cioè appunto delle regole proprie di uno dei possibili tipi societari nei quali lo scopo consortile può essere calato. [...] E che tali regole non abbiano carattere sempre necessariamente recessivo, rispetto a quelle dettate in generale per i consorzi, è confermato anche dall'unico frammento di disciplina che il legislatore ha specificamente dedicato all'argomento: il già citato secondo comma dell'art. 2615 ter, che espressamente consente di introdurre nell'atto costitutivo di società consortili la previsione di un obbligo di contribuzione in denaro dei soci. Una disposizione, questa, che sarebbe superflua ove fosse senz'altro applicabile la disciplina generale dei consorzi; e si spiega, invece, proprio perché quella disciplina, in difetto di tale norma derogatoria, sarebbe destinata a cedere qui il passo alle regole proprie delle società di capitali (artt. 2345, comma 1, e 2478, comma 1, c.c.), in base alle quali non è consentito porre a carico dei soci prestazioni accessorie in denaro.*

*In definitiva, pertanto, se non può escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario*

*prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola che l'art. 2472, comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale società: ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.*

*È questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente art. 2615".*

Posto quanto sopra per i fini che ci occupano va, ora, precisato che se è vero che, secondo la disciplina di portata generale, in presenza di una società consortile costituita nelle forme di una s.r.l., delle obbligazioni sociali contratte risponde, nei rapporti esterni, la sola società con il proprio patrimonio, è parimenti vero che tale regola generale trova una espressa deroga nella disciplina speciale dettata in tema di appalti pubblici.

Ed infatti – come del resto incontestato tra le parti – la normativa speciale in tema di appalti pubblici, lungi dal porre una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile, inizialmente, con l'art. 21, ultimo comma, della L. n. 584/1977 e con l'art. 23, VII co., del D.Lgs. n. 406/1991, ha previsto la responsabilità diretta dei soci di consortile costituita per l'esecuzione di opera pubblica nei soli confronti della stazione appaltante.

Successivamente, dapprima con la L. n. 109/1994 e, poi, con l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, detta responsabilità è stata prevista anche nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Segnatamente – per quanto di interesse nella fattispecie concreta – l'art. 37, V co., del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori; l'art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato decreto legislativo) prevede, poi, che i concorrenti riuniti o indicati dal consorzio come esecutori dei lavori,

dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V capi 3 e ss del c.c. per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori e che detta società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

In sintesi, dunque, in forza del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 93 del Regolamento di attuazione le imprese riunite, rimaste aggiudicatrici di opera pubblica, hanno la facoltà di costituire tra loro una società consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori affidati; il subentro della società consortile nell'esecuzione dei lavori – che può aver luogo senza necessità di preventiva autorizzazione della stazione appaltante - per espressa previsione normativa non costituisce né cessione di contratto né subappalto, ma una modalità di esecuzione della prestazione; in ogni caso tale subentro non comporta alcuna modificazione né nella titolarità dei rapporti né in relazione al regime di responsabilità delle singole imprese riunite (e, poi, socie della consortile).

Va, tuttavia, osservato che – diversamente da quanto mostra di ritenere la odierna attrice – la disciplina di carattere speciale sopra richiamata è destinata ad operare, nella ricorrenza dei presupposti di legge, esclusivamente sul piano dei rapporti diretti dei soci della consortile ed i terzi (stazione appaltante, subappaltatori e fornitori) che con quest'ultima abbiano contrattato.

Ed invece, con riferimento ai rapporti interni tra società consortile e soci della stessa, va osservato che è ben vero che dal disposto del secondo comma dell'art. 2615 *ter* c.c. discende la concreta possibilità che, in considerazione della causa mutualistica, nell'atto costitutivo o nello statuto della società consortile vengano previsti, a carico dei soci, obblighi di contribuzione ulteriori rispetto a quelli aventi ad oggetto i conferimenti di capitale da ciascuno già dovuti.

Segnatamente sul punto la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 122 del 4 gennaio 2005, ha precisato che "nelle società consortili



costituite a norma dell'art. 2615 ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi. Le ragioni da cui è giustificata siffatta previsione, divergente rispetto alla regola altrimenti posta dall'art. 2345, comma 1, c.c. per le società azionarie [...] risiedono nella necessità di conciliare la causa mutualistica propria del consorzio con la struttura della società di capitali in cui il consorzio viene calato: donde, appunto, la possibilità di assicurare un mezzo di finanziamento più flessibile, e perciò meglio adatto alle esigenze insite nella causa mutualistica ed alla presumibile variabilità dei costi di gestione del servizio consortile, rimettendone la scelta e la concreta determinazione all'autonomia statutaria. In particolare, l'atto costitutivo (o lo statuto che lo integra) può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), come pure può rimettere agli amministratori o all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile".

Tuttavia, non par superfluo rimarcare che – come parimenti evidenziato dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 122/2005 da ultimo richiamata - "poiché la disposizione dell'art. 2615 ter non contiene alcuna precisa indicazione circa i limiti e le modalità d'imposizione ai soci degli obblighi di contribuzione ivi menzionati, è soltanto nell'atto costitutivo (o nello statuto che lo integra) che tali indicazioni andranno di volta in volta ricercate: sia nel senso che siffatti obblighi sussistono solo in quanto espressamente previsti nell'atto costitutivo, sia nel senso che la loro valida pattuizione presuppone la necessità di determinare in quell'atto l'oggetto e la misura di detti obblighi o, quanto meno, di fissare i criteri della loro determinabilità. Non v'è motivo per escludere che l'atto costitutivo possa istituire obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non

*implicando cioè alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), o anche che possa rimettere agli amministratori oppure all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consortile; ma occorre che si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società e che una siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l'obbligo del socio possa poi trovare riscontro nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo)".*

Orbene dalle pronunce sopra richiamate è, dunque, inferibile che

- anche nelle società consortili costituite nelle forme della s.r.l. è ben legittima la clausola dell'atto costitutivo o dello statuto che preveda l'imposizione, a carico dei soci, di versamenti periodici "aggiuntivi" ed a fondo perduto;
- in particolare, con clausole siffatte può essere previsto, a carico dei soci, non solo l'obbligo di versamenti destinati a dotare la società consortile dei mezzi economici necessari per il relativo funzionamento, ma anche l'obbligo di erogazioni destinate a coprire le perdite di esercizio (senza che una previsione di tal fatta contrasti con il principio cardine del tipo sociale prescelto, ovvero quello della responsabilità limitata dei soci verso i terzi per le obbligazioni contratte dalla società);
- tuttavia, gli obblighi di contribuzione accessoria menzionati dal secondo comma dell'art. 2615 *ter* c.c. possono gravare sui soci di società consortile a responsabilità limitata solo se e nei limiti in cui risultino previsti con apposite clausole trasfuse nell'atto costitutivo o nello statuto della società consortile;
- in particolare, le clausole statutarie adottate ai sensi dell'art. 2615 *ter* c.c. devono enunciare contenuto e misura dell'obbligo o, comunque, fissare preventivamente - e con sufficiente grado di specificazione - i criteri e parametri per la relativa determinazione;



- infine, proprio in quanto volti a contemperare le esigenze sottese "allo scopo consortile" con i principi e gli assetti che governano le società a responsabilità limitata, gli obblighi di contribuzione dei soci possono avere ad oggetto solo le somme necessarie alla copertura di costi o di perdite effettivamente riferibili alla gestione ed attività della società consortile; da cui l'esigenza che la loro concreta individuazione e quantificazione non sia rimessa alla libera e discrezionale determinazione degli organi della società consortile, ma riposi su dati di bilancio e su una situazione patrimoniale della società appositamente predisposta, in cui si dia evidenza dei dati assunti per la concreta quantificazione del contributo richiesto (si da consentire a ciascun socio gli opportuni controlli).

In altri termini non può giammai essere rimessa integralmente agli organi della società consortile la determinazione dell'*an* e del *quantum* dei versamenti, ma, al contrario, a fini di tutela dei soci a fronte di richieste arbitrarie e discrezionali, occorre che apposita clausola dello statuto della società consortile contempli l'obbligo di contribuzione e fornisca criteri utili per la determinazione, anche per *relationem*, degli importi dovuti. Resta, poi, fermo che la richiesta di contribuzione deve dare evidenza dei dati assunti per relativa quantificazione

#### **Esame della fattispecie concreta.**

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che l'art. 9 dello Statuto della

a r.l., con riferimento agli obblighi dei soci di effettuare apporti ulteriori, rispetto ai conferimenti, così recita: "*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2478 c.c. e con l'osservanza delle disposizioni previste del I e III comma dell'art. 2345 c.c., ciascun socio assume l'obbligo delle seguenti prestazioni accessorie: a) effettuare prestazioni di opere e servizi che si rendessero necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ognuno per le attività di propria competenza; b) porre a disposizione della società, nei modi e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti dall'organo amministrativo, tutti i beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenute occorrenti per l'attività*

*operativa della società, ognuno per le attività di propria competenza; c) mettere a disposizione della società il personale dipendente nonché tutti i mezzi ritenuti necessari dall'organo amministrativo per la perfetta esecuzione dell'attività sociale; d) accreditare alla società consortile, nei limiti dei ricavi conseguiti, tutti i fondi necessari per il pagamento delle spese sostenute nel loro interesse e nell'interesse comune".*

Posto, dunque, che, alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolto, ciascun socio della \_\_\_\_\_ a r.l. è tenuto a contribuire alla "copertura" dei costi di esercizio sostenuti dalla predetta consortile nei soli limiti previsti dalla clausola di cui alla lettera d) del prefato art. 9 dello Statuto, va ora osservato che – diversamente da quanto mostra di ritenere la società attrice – con la clausola in questione i soci, nell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, hanno inteso individuare uno specifico limite all'obbligo di contribuzione in parola; e, come reso palese dall'espressione adoperata, detto limite - oltre il quale non può esigersi, dai soci, un contributo a fondo perduto per la copertura dei costi di gestione – era ed è rappresentato dai ricavi effettivamente già conseguiti da ciascun socio.

Invero, la lettera della clausola statutaria in questione non consente in alcun modo di ritenere che il limite ivi indicato (ricavi conseguiti) possa intendersi come riferito all'ammontare della quota di spettanza di ciascun socio sui ricavi presunti ed attesi dall'esecuzione quarantennale della Convenzione di concessione stipulata con il Comune di \_\_\_\_\_, secondo le risultanze del Piano economico finanziario allegato.

Pertanto, non può darsi seguito alla richiesta della \_\_\_\_\_ a r.l., volta ad ottenere la condanna del \_\_\_\_\_, nella qualità, al pagamento della complessiva somma di euro 1.118.257,00 oltre IVA ed interessi a titolo di contributo a copertura dei costi per gli esercizi dal 2009 al 2016.

Invero, non risulta che, nella quantificazione della "quota" dei costi posta a carico del socio odierno convenuto per ciascuno dei predetti esercizi la

\_\_\_\_\_ a r.l. si sia attenuta ai parametri e limiti fissati in seno allo

Statuto, ch , anzi, dalle stesse deduzioni e difese svolte dalla societ  consortile risulta il contrario.

Non a caso, del resto, la parte attrice ha riconosciuto che le fatture per “ribaltamento costi” in precedenza emesse nei confronti dell’impresa individuale , per complessivi euro 4.926.913,83 (IVA inclusa), erano state “onorate” mediante compensazione con la quota di spettanza del predetto socio sui “ricavi conseguiti”, precisando che, a partire dal 2009, non erano stati realizzati i ricavi attesi; allegazione, questa, che conforta l’avversa doglianza circa l’inosservanza del citato limite di cui all’art. 9, lett. d) dello Statuto nella determinazione della quota dei “costi ribaltati” a carico del socio convenuto in ciascuno degli esercizi per cui   domanda.

Atteso, poi, che la a r.l. ha chiesto, in via gradata, la condanna del , nella qualit , al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta per i titoli dedotti in lite, va osservato che, allo stato, gli elementi di giudizio offerti non consentono l’accertamento, nell’an, e la conseguente quantificazione dell’importo effettivamente ancora dovuto dal socio convenuto quale contributo a copertura, *pro quota*, dei costi sostenuti dalla consortile per ciascuno degli esercizi compresi tra il 2009 ed il 2016.

Segnatamente, la documentazione versata in atti non vale a fornire adeguata prova di tutti i dati (ivi compreso il limite dei ricavi conseguiti) utili, secondo la menzionata clausola statutaria, per apprezzare l’effettiva debenza e determinare la misura del richiesto contributo per gli anni in contestazione.

Nel rigetto della domanda proposta dalla a r.l. resta assorbita ogni considerazione – anche in rito – sulla richiesta di compensazione avanzata (invero, tardivamente) dal , nella qualit .

**Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della a r.l. relativo all’esercizio 2014.**

**Eccezione di decadenza.**

In apertura di motivazione va evidenziato che nessun seguito può darsi all'eccezione preliminare sollevata dalla \_\_\_\_\_ a r.l., volta a far valere la decadenza del \_\_\_\_\_, nella qualità, dal potere di impugnare la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci, all'adunanza del 7 luglio 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

Invero, il \_\_\_\_\_, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale socia della consortile, a fondamento della spiegata impugnazione ha allegato la non conformità del bilancio in contestazione ai principi enunciati dall'art. 2423 c.c. ed alle prescrizioni normative di cui agli artt. 2424 e ss. c.c. e, dunque, vizi della delibera che, astrattamente considerati – ed a prescindere, per ora, dalla relativa fondatezza nel merito – valgono ad integrare ipotesi di invalidità per le quali non opera il breve termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 2479 *ter* c.c., bensì il più ampio termine previsto nel terzo comma dello stesso articolo.

Ed infatti, è certo noto che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall'art. 2423, II co., c.c., ovvero in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (art. 2479 *ter*, III co., c.c. quanto alle società a responsabilità limitata, ed art. 2379 c.c. per le società per azioni), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; ed infatti, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui

dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

**Eccezione di improcedibilità dell'azione di impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse.**

Ritiene, poi, il Tribunale che si palesi del tutto immeritevole di seguito l'eccezione della \_\_\_\_\_ a r.l., volta a far valere l'improcedibilità dell'impugnazione proposta dal \_\_\_\_\_, nella qualità, per sopravvenuta carenza di interesse.

A fondamento dell'eccezione di cui sopra la società consortile ha allegato la circostanza che, nella pendenza del giudizio, l'assemblea dei soci, all'adunanza del 29 ottobre 2018 – cui non ha presenziato il \_\_\_\_\_, nella qualità – ha approvato i bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016, non fatti oggetto di impugnazione; a conforto della predetta eccezione la \_\_\_\_\_ a r.l. ha, inoltre, invocato il combinato disposto degli artt. 2434 *bis* e 2479 *ter* c.c..

In proposito va, preliminarmente, osservato che appare del tutto inconferente il richiamo del disposto dell'art. 2434 *bis* c.c., applicabile anche con riferimento alle s.r.l. in ragione del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2479 *ter* c.c..

Invero, la disposizione in questione, di stretta interpretazione, viene in considerazione nelle sole ipotesi in cui, prima della impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio di esercizio di società di capitali, sia già stato approvato - con delibera assunta nel corso di una distinta assemblea - il bilancio relativo ad un esercizio successivo.

D'altro canto, non è chi non veda come la diversa lettura del disposto dell'art. 2434 *bis* c.c. propugnata dalla \_\_\_\_\_ a r.l., oltre ad essere in contrasto con la lettera e la *ratio* della norma, comporterebbe l'abnorme conseguenza della sostanziale impossibilità di pervenire alla definizione nel merito, con sentenza passata in giudicato, delle azioni di impugnazione di



deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio di esercizio posto che, di norma, la durata del giudizio di impugnazione (anche nella eventuali fasi di impugnazione) è ben superiore ai tempi previsti – e di regola osservati – per l’approvazione, anno per anno, del bilancio di esercizio.

Va, poi, osservato che a fondare l’improcedibilità, per “sopravvenuta” carenza di interesse, dell’azione di impugnazione promossa dal

– , nella qualità, neppure potrebbe valere la circostanza lo Stesso non abbia impugnato i bilanci della società consortile, relativi a due esercizi successivi, approvati nella pendenza del giudizio e recanti la medesima posta di credito censurata in questa sede (naturalmente incrementata degli ulteriori importi *medio tempore* maturati).

Al contrario – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di merito, anche dell’intestato Tribunale – *“coloro che hanno fatto valere determinate pretese d’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno l’onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitività della sentenza, per ottenere puramente e semplicemente una pronuncia “derivata”, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all’adempimento di quanto imposto dall’art. 2377 c.c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale”*.

In altri termini, promossa l’azione di impugnazione volta a contestare specifiche poste del bilancio relativo ad un dato esercizio sociale, l’istante non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad impugnare anche le delibere di approvazione dei bilanci di esercizio successivi, che presentino i medesimi vizi già denunciati, ché, al contrario, l’eventuale azione di impugnazione di dette successive delibere risulterebbe inammissibile, per carenza di interesse ad agire.

Ed infatti, è ben noto che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire è una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Ciò posto, deve rammentarsi che l’art. 2377, VII co., c.c. prevede che, una volta pronunciata l’invalidità di una delibera di approvazione del bilancio, gli



amministratori sono obbligati a “prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità”.

Ne deriva che, una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio - e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità - scatta l'obbligo degli amministratori sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l'assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo presso il registro delle imprese, sia di adottare (sempre quali “provvedimenti conseguenti”) tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producano conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi (correzioni delle quali in tesi potrebbe non esservi in realtà bisogno per la non incidenza dei motivi di invalidità su detti successivi bilanci, vuoi perché i motivi di invalidità potrebbero non comportare variazioni di segno alle poste impuginate, vuoi perché nel frattempo la situazione patrimoniale della società può essere radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle rilevate invalidità).

Tale obbligo costituisce, infatti, un effetto del generale dovere, gravante sugli amministratori, di curare che l'informazione pubblicata, attraverso il bilancio, dalla società sia corretta e che i valori rilevanti ai fini dell'organizzazione della vita societaria siano indicati in maniera veritiera e coerente anche in relazione a diversi e successivi periodi temporali.

Pertanto, posto che la “rettifica” dei cd. vizi derivati dei bilanci relativi ad esercizi successivi rispetto a quello già oggetto di contestazione in giudizio è effetto utilmente conseguibile in forza delle previsioni del settimo comma dell'art. 2377 c.c., il socio o il terzo che abbia già promosso l'azione di impugnazione non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile ad impugnare anche le delibere di approvazione dei bilanci successivi, ove questi ultimi presentino i medesimi vizi già lamentati. Il che rende palese come – diversamente da quanto sostenuto dalla  
a r.l. - l'omessa impugnazione, per i medesimi vizi, di dette delibere di approvazione dei bilanci di esercizio successivi a quello

già impugnato non potrebbe certo comportare l'improcedibilità, per "carezza sopravvenuta di interesse ad agire", dell'azione già promossa.

### **Considerazioni di ordine generale.**

Disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla società consortile, prima di vagliare le concrete emergenze in atti par d'uopo richiamare per brevi cenni i principi che, inderogabilmente, devono orientare la redazione del bilancio di esercizio di una società, nonché le norme di dettaglio poste nel Codice civile per delineare la struttura necessaria del cennato "documento contabile", ed indicare i criteri da adottare nella valutazione ed appostazione delle diverse "voci".

Va, poi, rimarcato che, nella fattispecie concreta, trovano applicazione - *ratione temporis* - le disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Ciò posto, va osservato che - come certo ben noto - il legislatore del Codice Civile vigente assegna al bilancio di esercizio una duplice funzione, ovvero quella di individuare, con criteri prudenziali, il risultato economico (utile o perdita) conseguito nell'esercizio di riferimento, e quella di esporre la composizione e consistenza del patrimonio nonché la situazione finanziaria della società al termine dell'esercizio.

Proprio in relazione ai cennati scopi, il bilancio, a norma del primo comma dell'art. 2423 c.c., deve necessariamente essere formato da tre parti, ovvero dal conto economico, che rappresenta e dimostra il risultato conseguito, nonché dallo stato patrimoniale, che espone e rappresenta la "situazione" del patrimonio sociale, e, infine, dalla nota integrativa.

In particolare, la nota integrativa - introdotta dal D.Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV e VII Direttiva CEE - è chiamata ad assolvere non solo ad una funzione esplicativa, ovvero di chiarimento ed illustrazione delle varie poste di bilancio, ma anche ad una funzione integrativa, dacché destinata a contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli altri due documenti.

Premesso quanto sopra, va ora precisato che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del

bilancio, affinché tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere.

Segnatamente, il secondo comma dell'art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto "con chiarezza" e debba rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

E, come sopra già detto, costituisce *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

In altri termini un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; segnatamente il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

Esaminando nel dettaglio la portata del disposto del secondo comma dell'art. 2423 c.c. va rammentato che con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed "intelligibile" informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui "fattori" positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente

considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.

Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.

In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.

E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie.

Va, poi, rammentato che la veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l'esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione.

Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste.

Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorché le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal Codice civile.

In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.

Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il più possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio, con l'art. 2423 *bis* c.c. ha dettato una serie di "principi di redazione del bilancio", sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili.

Segnatamente, i principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423 *bis* c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo il legislatore, con gli artt. 2424 e ss c.c., ha posto la disciplina di dettaglio in tema di struttura del bilancio e di criteri di valutazione degli elementi e beni in esso indicati.

E non par superfluo rimarcare che, come pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, tutte le disposizioni codicistiche in materia di bilancio, ivi comprese quelle di cui agli artt. 2424 e ss. c.c., hanno natura imperativa.

#### **Esame della fattispecie concreta.**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte appare fondata la censura sollevata dal [redacted] nella qualità, volta a far valere il difetto di veridicità del bilancio della [redacted] a r.l. relativo all'esercizio 2014, con riferimento alla posta "crediti verso cliente [redacted]".

Ed infatti, a tacer d'ogni altra considerazione, è sostanzialmente pacifico che il credito in parola, indicato in nota integrativa in complessivi euro



Ritiene, invece, il Tribunale che, nei termini in cui sono state formulate, appaiano immeritevoli di seguito le ulteriori due contestazioni formulate dal  
, nella qualità.

Segnatamente, il predetto socio attore ha lamentato che l'omessa menzione, tanto nella situazione patrimoniale quanto nella nota integrativa, della Convenzione con il Comune di                    relativa alla gestione dei parcheggi e "dei suoi risvolti economico-finanziari"; in particolare, oggetto di doglianza è la circostanza che, in violazione dell'art. 2427, n. 22 *ter*, c.c. sia stata omessa l'indicazione, in bilancio, del flusso di ricavi attesi dalla gestione quarantennale dei parcheggi e, quindi, del "maggior valore patrimoniale, presente come futuro" costituito da dette entrate.

Come noto, il n. 22 *ter* dell'art. 2427 c.c. – aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 173/2008 ed applicabile ai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 2008) – prevede testualmente che la nota integrativa deve indicare *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”*.

Ciò posto, giova rammentare che con la norma in questione si è inteso imporre informazioni sulle cd. operazioni fuori bilancio, ovvero su quelle operazioni aventi titolo in accordi già stipulati dalla società ma non ancora suscettibili di determinare iscrizioni nelle classi dello stato patrimoniale ovvero tra i conti d'ordine in calce al prospetto contabile.

In altri termini con la disposizione in questione si è inteso assicurare trasparenza informativa sugli accordi non ancora incidenti sulle voci dello stato patrimoniale, imponendo di fornire notizia, a soci e terzi, in merito ai rischi o benefici suscettibili di influenzare la redazione del bilancio di esercizi futuri, ancorché il vantaggio o lo svantaggio non abbiano avuto manifestazione alcuna



nell'esercizio al quale si riferisce il documento contabile come illustrato nella nota integrativa.

Tale essendo l'ambito di operatività e la *ratio* sottesi alla disposizione invocata dal \_\_\_\_\_, nella qualità, è indubbio come esulasse ed esuli dalle previsioni e prescrizioni del citato art. 2427, n. 22 *bis*, c.c., la Convenzione stipulata con il Comune di \_\_\_\_\_, la cui esecuzione costituiva e costituisce l'oggetto dell'attività della società consortile e che, comunque, anche quanto alla attività di gestione dei parcheggi (di durata quarantennale, a decorrere dal 2005) non poteva e non può certo qualificarsi come "accordo fuori bilancio".

Il \_\_\_\_\_, nella qualità, ha, inoltre, lamentato che nella nota integrativa non sia stato fornito alcun dettaglio in merito alle rimanenze, iscritte in bilancio per euro 4.239.613,00, "*così da non consentire di comprendere di che tipo di beni si tratti e, quindi, di avere conoscenza della loro effettiva capacità di tradursi in ricavi futuri, così compromettendo una esaustiva valutazione del patrimonio sociale*".

Orbene, la doglianza in questione appare destituita di fondamento essendo ben noto che, in forza delle previsioni codicistiche e dei principi contabili, l'informazione in merito alle rimanenze richiesta per la corretta redazione del bilancio – ovvero sia del prospetto contabile che della nota integrativa – non impone certo l'inserimento, in detti documenti, di un inventario o di una analitica descrizione dei vari beni qualificabili come rimanenze.

Al contrario, con riferimento alla "classificazione" delle rimanenze – e, dunque, dei "*beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società*" – l'art. 2424 c.c., come specificato dal principio contabile OIC n. 13, prevede che le stesse siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti.

Peraltro, la classificazione di dettaglio neppure è prescritta per le società che, a norma dell'art. 2435 *bis* c.c., sono legittimate alla redazione del bilancio in forma abbreviata (come, pacificamente, la \_\_\_\_\_ a r.l.); invero

l'art. 2435 *bis* c.c. prevede che nel bilancio in forma abbreviata “*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con le lettere maiuscole e con numeri romani*”.

Men che meno, poi, la dettagliata indicazione dei beni ricompresi nella voce “rimanenze” è dovuta in seno alla nota integrativa; ché invece, anche con riferimento a tale voce di bilancio, nella nota integrativa vanno fornite le indicazioni di cui all'art. 2427, I co., c.c. (criteri applicati nella valutazione, variazioni intervenute nella consistenza, eventuali gravami esistenti).

Ciò posto va osservato che il bilancio della \_\_\_\_\_ a r.l. contiene, con riferimento alle rimanenze, tutte le informazioni ed indicazioni prescritte dalla normativa codicistica e dai principi contabili; in particolare lo stesso, pur se redatto in forma abbreviata, nella nota integrativa fornisce la “classificazione” delle rimanenze prevista dall'art. 2424 c.c..

In conclusione, dunque, può ritenersi fondata la sola censura afferente la voce “Crediti esigibili entro l'esercizio successivo” appostata, nell'attivo dello stato patrimoniale, alla lettera C) “Attivo circolante”, per euro 1.796.908,00, e la specificazione in merito alla composizione di detta voce, fornita nella nota integrativa, laddove risulta indicato un credito verso il “cliente”  
per euro 1.357.736.

Pertanto, va dichiarata l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della \_\_\_\_\_ a r.l., all'adunanza del 7 luglio 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

**Domande di condanna ex art. 96, I e III co., c.p.c.,  
proposte dalla \_\_\_\_\_ a r.l.**

Ritiene, poi, il Tribunale che vadano certamente disattese le domande della \_\_\_\_\_ a r.l. volte ad ottenere la condanna del \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, I co., c.p.c. o al pagamento di somma equitativamente determinata, ex art. 96, III co., c.p.c..

Invero, nel caso di specie difetta il presupposto primo per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata del \_\_\_\_\_, ovvero la soccombenza dello Stesso.

\*\*\*\*\*

Alla soccombenza consegue la condanna della \_\_\_\_\_ a r.l. alla rifusione, in favore del \_\_\_\_\_, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al N. \_\_\_\_\_ ed al N. \_\_\_\_\_, così provvede:

- Rigetta tutte le domande proposte dalla \_\_\_\_\_ a r.l. nei confronti del \_\_\_\_\_, nella qualità.
- Dichiarà l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della \_\_\_\_\_ a r.l., all'adunanza del 7 luglio 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.
- Condanna la \_\_\_\_\_ a r.l. alla rifusione, in favore del \_\_\_\_\_, nella qualità, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 35.713,00 – di cui euro 34.000,00 per compensi professionali ed euro 1.713,00 per spese vive documentate - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2021.

Il Giudice estensore  
Clelia Buonocore

Il Presidente  
Giuseppe Di Salvo